

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.P. N. 373 DEL 03/11/2006

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione in uso a terzi delle seguenti attrezzature in dotazione al Servizio di Protezione Civile:

- n. 3 tende
- centro mobile cucina da campo
- attrezzatura condizionamento
- bagni chimici
- generatori di energia elettrica

ART. 1

Le attrezzature di cui in premessa, compatibilmente con le esigenze delle attività e dei servizi di istituto, possono essere concesse in uso a Istituzioni, Associazioni, Enti, gruppi organizzati e partiti politici per usi compatibili e per iniziative rientranti nell'art. 1 del Regolamento approvato con Deliberazione C.P. n. 186 del 20/11/1990 e successive integrazioni.

E' esclusa tassativamente la possibilità di concessione a privati e per iniziative di tipo imprenditoriale, commerciale, e comunque lucrativo.

ART. 2

Le tariffe di concessione sono prestabilite dalla Giunta Provinciale con apposito provvedimento.

ART. 3

Le richieste di concessione dovranno essere inviate, in tempo utile per essere vagliate, per iscritto al competente Servizio di Protezione Civile e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente ed il preciso scopo delle richieste, anche le generalità del persona responsabile.

Le richieste verranno verificate in rapporto a quanto specificato all'art. 1) ed il relativo esito verrà comunicato al richiedente.

Il provvedimento concessorio verrà adottato dal Dirigente del Servizio previo versamento, da parte del concessionario, del canone stabilito a titolo di rimborso spese e previa sottoscrizione di apposita liberatoria nei confronti della Provincia.

In casi di necessità da parte dell'Ente per esigenze non altrimenti preventivabili, interne all'attività e servizi propri, la prenotazione precedentemente concessa verrà annullata previa tempestiva comunicazione e restituzione delle somme eventualmente versate.

ART. 4

Quando le iniziative siano particolarmente meritevoli e/o rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della Provincia e allorché si verificano le altre condizioni previste dall'art. 7 Lett. A) del citato regolamento applicativo dell'art. 12 della Legge 241/90, le attrezzature possono essere concesse gratuitamente, previo parere favorevole della Giunta Provinciale, con apposita Determinazione Dirigenziale.

ART. 5

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni alle attrezzature ed a terzi dovuti alla non corretta installazione ed all'uso improprio delle medesime.